

REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 93, COMMI 7-BIS, 7-TER E 7-QUATER, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 2006, N.163 COME INTRODOTTI DALLA LEGGE 11 AGOSTO 2014 N.114.

* * *

**CAPO I
Disposizioni generali**

Art. 1. Obiettivi e finalità

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 93, commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e successive modifiche - di seguito denominato «codice» - e si applica alla progettazione di opere pubbliche a cura del personale interno all'Ente.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne ed all'incremento della produttività.

Art. 2. Ambito di applicazione

1. L'incentivo per la progettazione interna è riconosciuto ai dipendenti che espletano i ruoli professionali individuati dall'art.93 comma 7-bis del codice riferiti all'aggiudicazione e realizzazione di un'opera o di un lavoro, ossia il responsabile del procedimento, e incaricato della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, e loro collaboratori.
2. La ripartizione del fondo per la progettazione non si applica al personale con qualifica dirigenziale.
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive dell'accertamento positivo delle attività svolte, costituiscono economie.
4. Il Fondo di cui all'art.93, comma 7-bis, del codice è costituito dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'opera o del lavoro in misura non superiore al due per cento come stabilita nel presente regolamento.
5. L'incentivo è riconosciuto soltanto quando i relativi progetti sono stati formalmente approvati e posti a base di gara.
6. Restano sempre escluse dall'incentivo :
 - le attività manutentive, che comprendono le manutenzioni ordinarie e straordinarie e i lavori in amministrazione diretta;
 - i progetti e gli appalti di forniture e servizi;
7. In caso di contratti misti in cui i lavori siano prevalenti, a norma di quanto prescritto dal codice dei contratti, rispetto ai servizi e/o forniture e chiaramente identificabili in sede contrattuale, il fondo è correlato alla sola quota a base di gara relativa ai lavori.

Art. 3. Costituzione e accantonamento del Fondo per la progettazione e l'innovazione.

1. A valere sugli stanziamenti di cui all'art.93 comma 7 del codice, l'Amministrazione Comunale destina ad un fondo per la progettazione e l'innovazione risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento degli importi posti a base di gara di un'opera o di un lavoro.
2. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, con le modalità e i criteri definiti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori.
3. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente e dei servizi ai cittadini e alla formazione del personale dipendente.
4. Il fondo, comprensivo degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell'amministrazione, è calcolato sull'importo posto a base di gara, al netto dell'I.V.A., di ogni singolo lavoro od opera, per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali.
5. L'importo del fondo di norma non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi .
6. Le somme occorrenti per la costituzione del fondo sono previste nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto.

Art. 4. Conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi alla struttura interna all'ente sono conferiti con provvedimento scritto del responsabile del servizio tecnico a cui fa capo il lavoro che individua per ciascuna opera un'unità di progettazione interna composta dal responsabile del procedimento e dal personale incaricato della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo e dai loro collaboratori.
2. Gli affidamenti delle attività di cui all'art.93, comma 7-ter, del codice sono effettuati garantendo, ogni qualvolta sia possibile, una opportuna rotazione tra il personale in servizio, in relazione ai carichi di lavoro, alle effettive conoscenze e competenze richieste dal singolo intervento e ai risultati conseguiti in incarichi simili già svolti.
3. Il responsabile del servizio tecnico provvede, sentito il responsabile unico del procedimento, se diverso, a formare l'elenco dei partecipanti all'attività di progettazione anche a titolo di collaborazione, indicando i compiti e i tempi assegnati a ciascuno.
4. Lo stesso responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Lo stesso responsabile verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
5. Il personale che svolge l'attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato, deve essere individuato prima dell'inizio di ogni prestazione. L'incarico di collaboratore è ricoperto dal personale interno che partecipa direttamente alle attività del responsabile del procedimento, alla redazione del progetto, del piano di sicurezza, alla direzione dei lavori o al collaudo, previa asseverazione del

responsabile del Servizio e del responsabile del procedimento se diverso. I collaboratori del responsabile del procedimento possono essere dipendenti tecnici ed amministrativi. I collaboratori del progettista, del direttore dei lavori e del collaudatore sono sempre dipendenti appartenenti a ruoli tecnici.

Capo II

Determinazione del Fondo per la progettazione e l'innovazione e ripartizione dell'incentivo per la progettazione interna

Art. 5. Costituzione e quantificazione del fondo per la progettazione e l'innovazione

1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 93 comma 7-bis del codice, il fondo per la progettazione e l'innovazione è definito, per ciascuna opera o lavoro, in rapporto all'entità e della complessità dell'opera da realizzare, nelle seguenti percentuali effettive dell'importo posto a base di gara:

Progetti di nuove opere a rete (strade, viabilità, linee elettriche, opere idriche, ecc.):

- di importo a base di gara pari o inferiore a Euro 1.000.000: 1,8 %
- di importo a base di gara superiore a Euro 1.000.000 e sino a Euro 5.000.000: 1,7 %
- di importo a base di gara superiore a Euro 5.000.000: 1,6 %

Progetti di nuove opere puntuali (costruzioni edilizie, industriali e simili):

- di importo a base di gara pari o inferiore a Euro 1.000.000: 2,0 %
- di importo a base di gara superiore a Euro 1.000.000 e sino a Euro 5.000.000: 1,8 %
- di importo a base di gara superiore a Euro 5.000.000: 1,7 %

Progetti per interventi di recupero/restauro/ristrutturazione di opere puntuali esistenti:

- di importo a base di gara pari o inferiore a Euro 1.000.000: 2,0 %
- di importo a base di gara superiore a Euro 1.000.000 e sino a Euro 5.000.000: 1,9 %
- di importo a base di gara superiore a Euro 5.000.000: 1,8 %

2. La quantificazione del fondo per la progettazione e l'innovazione è motivata dal responsabile competente all'attuazione dell'intervento su proposta del responsabile del procedimento se diverso.

3. Qualora un progetto si riferisca ad opere riconducibili a più di una tipologia fra quelle indicate al comma 1, sarà assunta a base di calcolo la percentuale prevista per la tipologia delle opere prevalenti.

Art. 6. Criteri di ripartizione dell'incentivo per la progettazione interna

1. La ripartizione fra gli aventi diritto della quota di fondo destinata a incentivo per la progettazione è effettuata con il provvedimento di affidamento degli incarichi, entro i limiti massimi riportati nella sottostante tabella secondo percentuali da determinarsi caso per caso in ragione delle responsabilità connesse alle prestazioni, delle competenze e professionalità richieste e dell'apporto individuale al raggiungimento del risultato.

Criteria di riparto delle risorse del fondo per la progettazione

A. Struttura del Responsabile Unico del procedimento:

- Responsabile Unico del Procedimento 20%
- Supporto amministrativo 10 %

TOTALE 30%

B. Struttura della Progettazione:

- preliminare = 4%
- definitiva 13%
- esecutiva 13%
- altri collaboratori * 16%

* La voce altri collaboratori ricomprende a titolo esemplificativo i coordinatori della sicurezza

TOTALE 46%

C. Struttura della Direzione lavori:

- direttore dei lavori 12%
- assistenza alla DL e contabilità 8%
- collaudo in corso d'opera o
certificato di regolare esecuzione 4%

TOTALE 24%

TOTALE GENERALE 100%

2. La somma delle percentuali assegnate alle prestazioni/ruoli non potrà mai eccedere il 100%.

Art. 7. Prestazioni parziali

1. Qualora una o più delle prestazioni previste dall'articolo 93, comma 7-ter, del codice sia affidata all'esterno, la quota dell'incentivo relativa alla prestazione non effettuata dai dipendenti costituisce economia a favore dell'Amministrazione.

2. La quota di incentivo per la redazione dei progetti sarà determinata in ragione delle seguenti percentuali riferite ai singoli livelli progettuali, nonché dell'effettivo coinvolgimento del personale interno alla redazione del progetto con incarichi congiunti a tecnici esterni:

Progettazioni redatte interamente dal personale interno:

progetto preliminare 20%;

progetto definitivo 50%;

progetto esecutivo 30%.

Totale 100% della percentuale dell'incentivo attribuita al personale che ha partecipato alla progettazione.

Per le procedure per le quali è posto a base di gara il solo progetto preliminare l'aliquota è determinata nel 30%.

Per le procedure per le quali è posto a base di gara il solo progetto definitivo l'aliquota è determinata nel 60%.

3. Nel caso in cui vi sia collaborazione di professionisti esterni, gli incentivi spettanti ai dipendenti sono ridotti in misura proporzionale alle attività ad essi affidate sulla base delle attività indicate alla voce criteri di riparto dell'articolo 6

Capo III Termini temporali e penalità

Art. 8. Termini per lo svolgimento delle prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento degli incarichi sono fissati i tempi di ultimazione delle diverse attività, eventualmente suddivisi in relazione ai singoli livelli di progetto. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 141 del codice e dalle relative norme regolamentari.

2. I termini per la progettazione decorrono dalla data di comunicazione ai progettisti del provvedimento di conferimento dell'incarico.

3. Il responsabile del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

Art. 9. Riduzione del fondo a fronte di incrementi dei tempi o dei costi previsti

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art.93 comma 7-bis del codice l'ammontare delle risorse finanziarie correlate alla singola opera o lavoro destinate al fondo per la progettazione e l'innovazione è ridotto in misura proporzionale agli incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. Qualora i ritardi o incrementi di costi comportino una riduzione del fondo pari o superiore alla metà non verranno assegnate risorse.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d).

Art. 10. Esclusione dall'incentivo

1. In caso di errori od omissioni progettuali o comunque di imperizie che dovessero dar seguito a varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e), del codice, al responsabile del procedimento nonché ai firmatari del progetto non è corrisposto alcun incentivo.

2. E' escluso dall'incentivo il personale interno che violi gli obblighi posti a suo carico dalla legge ferme restando ulteriori forme di responsabilità.

3. Il Comune ha diritto di recupero delle somme eventualmente già corrisposte nei casi previsti dal presente articolo.

Capo IV Pagamento dell'incentivo e regole correlate

Art. 11. Corresponsione dell'incentivo

1. La corresponsione dell'incentivo è disposta con provvedimento del dirigente preposto alla struttura competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal responsabile del procedimento in cui sono asseverate le specifiche attività svolte con particolare riferimento al rispetto o meno dei tempi previsti nel provvedimento di assegnazione del relativo incarico e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate.

2. La suddetta relazione, oltre ai dati specificati, deve contenere l'indicazione di eventuali ritardi, incrementi dei costi e/o inadempimenti, proponendo e motivando, in tal caso, la riduzione dell'incentivo o l'esclusione dallo stesso secondo quanto previsto dai precedenti articoli 8 e 9.

3. La liquidazione delle quote parti di incentivo spettanti a:

- personale incaricato della progettazione;
- personale incaricato della redazione del piano di sicurezza e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- responsabile unico del procedimento, limitatamente al 50% della quota allo stesso spettante;
- rispettivi collaboratori;

è effettuata dopo l'affidamento dei lavori relativi al progetto

4. La liquidazione delle quote parti di incentivo spettanti a:

- incaricati dell'ufficio di direzione lavori e responsabile della sicurezza in fase di esecuzione;
- incaricati del collaudo o della certificazione di regolare esecuzione;
- responsabile del procedimento, per il restante 50% della quota spettante allo stesso;

rispettivi collaboratori;

è effettuata successivamente all'approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera o del lavoro.

5. La liquidazione dell'incentivo potrà avvenire esclusivamente dal momento dell'avvenuta ultimazione delle attività cui lo stesso si riferisce.

6. Le determinazioni di impegno e di liquidazione degli importi relativi agli incentivi sono trasmesse in copia al servizio competente nella gestione delle risorse umane per gli adempimenti di natura retributiva, dal dirigente competente per materia.

Art. 12 - Compatibilità con altre forme di incentivo o di retribuzione

1. Si applica il principio generale per cui la stessa attività non può essere retribuita ed incentivata più volte.

2. L'incentivo del presente regolamento viene riconosciuto e sarà erogato nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti .

3. E' consentito il cumulo tra gli incentivi previsti dal presente regolamento e quelli per la produttività od il premio di risultato delle posizioni organizzative ed alte professionalità esclusivamente nel caso in cui il dipendente partecipi ai progetti di performance per attività diverse da quelle oggetto di incentivazione con il presente regolamento o comunque riferiti alla realizzazione e gestione di opere pubbliche. Nella liquidazione del compenso di produttività o del premio di risultato nel caso di posizioni organizzative od alte professionalità devono essere dichiarate esplicitamente le ragioni per cui si può procedere al cumulo.

4. In relazione alla quantità e qualità dell'attività profusa nei ruoli interessati dall'incentivo non è comunque possibile il cumulo con i compensi di produttività e risultato qualora gli incentivi corrisposti nell'anno superino € 10.000,00. Trova applicazione, invece, per gli abbattimenti percentuali la disciplina del contratto decentrato vigente.

5. Ciascun dipendente non può percepire a titolo di incentivi, anche da parte di più amministrazioni, un importo superiore al 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo.

6. In caso di superamento del limite di cui al comma 5 la quota in eccesso diviene economia di bilancio.

7. Le attività compensate a titolo di RUP ai sensi del presente regolamento non danno luogo a compensi per l'esercizio di compiti che comportino specifiche responsabilità individuate dall'art. 15 del vigente contratto collettivo integrativo decentrato.

Capo V Norme finali

Art. 13. Relazione periodica sull'applicazione del regolamento

1. Entro il mese di marzo di ogni anno, il dirigente preposto alla struttura competente redige ed invia alla Giunta Comunale e al Segretario Generale una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:

- l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
- l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
- eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o concluse nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato.

Art. 14. Copertura rischi

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 5, del Codice, e dell'articolo 270 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010, il dipendente o i dipendenti che sottoscrivono il progetto esecutivo di un lavoro, devono munirsi di assicurazione per la copertura dei rischi di natura professionale per il maggior costo causato da errori ed omissioni progettuali che abbia determinato l'assunzione di varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), e comma 6, del Codice. L'importo da garantire è stabilito nella misura del 10 per cento per cento del costo di costruzione dell'opera progettata.

2. L'amministrazione, con il primo atto di liquidazione dell'incentivo, provvede a rimborsare al dipendente o ai dipendenti che hanno sottoscritto il progetto esecutivo, l'intero importo del premio da questi sostenuto o da sostenere, per la stipula dell'assicurazione di cui al presente articolo. L'importo dei premi non incide sull'incentivo.

3. L'assicurazione deve essere prestata al momento della firma dei progetti esecutivi prima della loro validazione ai sensi dell'articolo 55 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e cessa di avere efficacia con l'emissione del collaudo provvisorio. La polizza assicurativa è obbligatoria solo per i progetti esecutivi.

4. L'eventuale assenza dell'assicurazione deve essere annotata in sede di validazione e, così come il suo venir meno nel corso dei lavori, causa la perdita della quota dell'incentivo, o il suo recupero per la parte eventualmente già liquidata, per la parte relativa ai progettisti inadempienti.

5. L'amministrazione può convenzionarsi con uno o più soggetti abilitati nel ramo assicurazioni, al fine di ottenere condizioni oggettivamente migliori, proponendo le eventuali soluzioni ai soggetti responsabili della progettazione esecutiva, fermo restando che questi ultimi possono presentare in ogni caso una propria proposta di contratto assicurativo.

6. Per ogni altra disposizione, per i requisiti del soggetto assicuratore e per quant'altro non previsto, si applicano le disposizioni relative alle assicurazioni richieste ai progettisti esterni.

Articolo 15. Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi aventi efficacia immediatamente precettiva e non necessitanti di disciplina di recepimento da parte dell'ordinamento comunale. In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la disciplina posta dalla norma primaria.

Articolo 16. Disposizioni transitorie

1. Le norme di cui al presente regolamento non si applicano agli incentivi già maturati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 90/2014 – L. 114/2014 in quanto relativi a prestazioni già rese ed approvate , che saranno erogati secondo la disciplina previgente.

Art. 17. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con le modalità e nei termini stabiliti dallo Statuto. Il presente Regolamento è reso pubblico mediante inserzione integrale sul sito istituzionale dell'ente alla sezione "Amministrazione Trasparente".